

I TEMI: COVID-19 – CIG ANCHE PER GLI ASSUNTI DAL 24 FEBBRAIO

01. NOZIONE

La situazione di grave emergenza venutasi a creare a seguito dell'espandersi del virus identificato come **COVID-19** sta, come era prevedibile, espandendo il disagio economico per le imprese e per le arti e professioni, per tutti i lavoratori e i cittadini.

Le disposizioni si accavallano, spesso rincorrendosi e diventa non semplice districarsi in un enorme quantità di dati erogati dagli istituti pubblici e non.

In questa scheda ci occupiamo delle istruzioni, diffuse **dall'INPS con messaggio 1607 del 14 aprile 2020**, per l'accesso alla CIG dei lavoratori assunti dopo il 24 febbraio 2020.

02. IL MESSAGGIO DELL'INPS

L'Istituto "Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali" specifica che le prestazioni di cassa integrazione ordinarie e in deroga e di assegno ordinario a causale **COVID-19** possono essere riconosciuti anche ai lavoratori **assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020** visto l'art. **41 del DL 23/2020** (cosiddetto *decreto liquidità*).

Si ricorda che tali prestazioni sono riconoscibili per una **durata complessiva non superiore a 9 settimane**, per il periodo **decorrente dal 24 febbraio al 31 agosto 2020**.

L'INPS ricorda che nelle ipotesi di trasferimento d'azienda e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Pertanto le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni possono inviare una domanda integrativa con stessa causale e stesso periodo originariamente richiesto.



Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata.

Il **termine di scadenza della trasmissione delle domande integrative** è fissato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e decorre dal **14 aprile 2020**, data di pubblicazione del messaggio.

Il messaggio non aggiunge null'altro, a parere di chi scrive, trattandosi di mera integrazione, non appaiono necessarie le procedure sindacali previste perché già espletate in sede di domanda originaria. Appare comunque consigliabile informare le OO.SS. dell'avvenuta integrazione.

Per quanto riguarda la CIG in deroga è auspicabile che ci siano veloci protocolli d'intesa a cura delle Regioni e Province autonome che recepiscano tale ulteriore possibilità per aziende e lavoratori.

